

(N. 1643)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681,  
concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti  
pubblici soppressi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha confermato, per le residue funzioni economico-previdenziali, le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL), integrandole peraltro con Comitati, formati da rappresentanti sindacali, fino al riordinamento della materia e comunque non oltre il 30 novembre 1981.

Considerata l'imminente scadenza del termine temporale fissato dalla citata legge e poichè è tuttora in fase di concerto uno schema di provvedimento, d'iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il riordino dell'intera materia (mentre per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) si provvede con l'articolo 22 del disegno di legge n. 1296, sulla riforma del sistema pensionistico, all'esame della Camera dei deputati), si rende improrogabile provvedere ad un'ulteriore proroga del termine del 30 novembre, tenuto conto delle più attendibili previsioni di per-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fezionamento dei provvedimenti di definitiva sistemazione che in materia saranno prossimamente adottati.

Con l'articolo 1 dell'accluso decreto-legge si dispone, pertanto, la proroga fino al 31 maggio 1982 delle gestioni commissariali degli Enti di cui all'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, mentre con l'artico-

lo 2 si fissa in trenta giorni il termine entro cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve provvedere alla nomina dei commissari e dei componenti dei Comitati degli Enti suddetti.

Il decreto-legge è ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.

*Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1981.*

---

## **Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni commissariali degli enti soppressi ENPAS, ENPALS, INADEL ed ENPDEDP, per garantire la continuità delle prestazioni economico-previdenziali ai pubblici dipendenti in attesa del riordinamento della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### **Art. 1.**

Il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) è prorogato al 31 maggio 1982.

#### **Art. 2.**

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede agli adempimenti indicati nel terzo comma dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

**PERTINI**

**SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA**

Visto, *il Guardasigilli*: **DARIDA**